

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

SENT. N. 6665/19
R.G. N. 53/19
CRON. N.

composta dai magistrati:

1. dr. Maria Rosaria Rispoli

Presidente rel.

2. dr. Antonietta Savino

Consigliere

3. dr. Gabriella Gentile

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 6.12.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 53/2019 r. g. sez. lav., vertente

TRA

Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrnegia, Vincenzo Di Maio, Luca Cuzzupoli, Gianluca Tellone, Roberto Maisto e Itala De Bnedictis, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps in Napoli, alla via G. Ferraris n. 4; appellante

E

Merola Intermediazioni S.a.s. di Merola Gaetano in persona del legale rapp.te pt, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Saverio Frasca e Drusilla De Nicola con i quali ha eletto domicilio in Castel Morrone via Costare 11 appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.12.2010, la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento n 02802820110037148422 del 29-10-2010 avente ad oggetto presunte omissioni contributive per il periodo dal 24-1-2005 al 24-9-2007.

Precisava che la cartella esattoriale nasceva da un verbale ispettivo che gli ispettori dell'INPS redigevano in che dallo stesso sarebbe risultato che la ricorrente avrebbe usufruito indebitamente delle agevolazioni contributive di cui alla legge 407/90 in relazione al lavoratore Ragozzino Francesco atteso che sarebbero mancati i necessari



requisiti soggettivi sullo stato di disoccupazione del dipendente assunto in data 24.1.2005.

In punto di diritto richiamava il disposto dell'art. 8 comma 9 della L. 407/90 ed asseriva che nello specifico sussisteva il requisito soggettivo richiesto dalla norma, ovvero la sussistenza dello stato di disoccupazione del lavoratore da almeno 24 mesi; a dimostrazione di ciò produceva attestazione rilascio disponibilità all'impiego ai sensi del D.lgs. 181/00 relativa al sig. Ragozzino Francesco emessa in data 24.1.05 dal Centro dell'impiego dalla quale sarebbe risultato uno stato di anzianità di disoccupazione espressa in 24 mesi; che l'estratto conto previdenziale dal quale si evinceva che il sig. Ragozzino era disoccupato da oltre 24 mesi.

Tanto premesso chiedeva all'intestato Tribunale che fosse dichiarata la nullità dell'avviso di addebito.

Si costituiva l'Inps che con articolate argomentazioni chiedeva il rigetto della domanda.

Il tribunale di Santa Maria CV adito con la sentenza n 2557 del 18-10-2018 dichiarava non dovuti i contributi di cui alla cartella di pagamento e condannava l'Inps al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 7-1-2019, ha proposto appello l'Inps sostenendone la erroneità non avendo il Tribunale correttamente valutato che al momento dell'assunzione del sig. Ragozzino Francesco in data 24-1-2005 con le agevolazioni contributive ex art 8 comma 9 L 407/1990, lo stesso non era disoccupato da 24 mesi.

Evidenziava, infatti, che la domanda di emersione e regolarizzazione del lavoro a nero del sig. Ragozzino Francesco era stata presentata ex art 1 L 296/2006 da altro datore di lavoro (Ragozzino Agostino) successivamente all'assunzione agevolata presso la società appellata; che non era vero che tale denuncia di emersione e regolarizzazione del lavoro a nero era in corso di accertamento; che, come emerge dall'estratto contributivo allegato in primo grado, il sign. Ragozzino Francesco risultava alle dipendenze della ditta di Ragozzino Agostino per il periodo dall'1-10-

 2

2002 al 22-1-2005 con versamento della retribuzione denunciata e relativa contribuzione previdenziale; che l'estratto del centro impiego di Caserta venne rilasciato senza verificare tale denuncia di emersione di lavoro a nero; che, pertanto, non sussistendo il presupposto del requisito dello stato di disoccupazione di 24 mesi per la fruizione dello sgravio, la sentenza impugnata deve essere riformata.

Si è costituita la società eccependo la infondatezza del proposto gravame sostenendo che l'assunzione del Ragozzino Francesco era avvenuta sulla base dell'attestazione del centro impiego di Caserta e che la procedura di emersione fu resa possibile per effetto della legge 2006/296 successiva alla citata assunzione di talché non poteva incidere sull'efficacia di documentazione formata antecedentemente (attestazione del centro dell'impiego).

All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dall'Inps è fondato e va accolto.

L'art. 9, comma 8, della L. 407/90 prevede “ *a decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi primo secondo e terzo in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa, licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi*”.

Ha affermato la Suprema Corte che *Ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dei contributi di cui all'art 8, comma 9, della l. n. 407 del 1990, è necessario che il datore di lavoro abbia assunto i lavoratori nel rispetto della norma su richiamata, difettando, in contrario, lo stato di disoccupazione, che deve essere non solo reale, ma anche certificato dalla iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dall'art. 2 del d.m. n. 1557 del 1991, che conferisce certezza in ordine alla permanenza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma; ne consegue che*



tale beneficio deve escludersi nel caso in cui il lavoratore assunto abbia prestato attività lavorativa, anche se irregolare, nei ventiquattro mesi precedenti. (Cfr. Cass ord. 2018 n 2019).

La SC ha ribadito che nel contesto normativo in esame non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, l'assunzione deve avvenire nel rispetto della norma su richiamata e che fuori da queste regole non può dirsi esistente lo stesso stato di disoccupazione, il quale deve essere non solo reale -e tale non è quello del lavoratore che presti attività sia pure irregolare- ma altresì certificato dalla sua iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dal D.M. n. 1557 del 1991, art. 2, che conferisce altresì certezza al perdurare di tale stato per il tempo richiesto dalla norma (cfr. ordinanza in motivazione).

Il Tribunale ha accolto la domanda attorea ritenendo sussistente, nel caso in esame, il requisito soggettivo richiesto dalla norma, vale a dire lo stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, risultando lo stesso pacificamente dimostrato dall'attestazione rilascio disponibilità ai sensi del D.lgs. 181/00 relativa al sig. Ragozzino Francesco emessa in data 24.1.05 dal Centro per l'impiego di Caserta, ove si evince lo stato di disoccupazione di 24 mesi; dall'estratto conto previdenziale dal quale si evince che il sig. Ragozzino era disoccupato da oltre 24 mesi.

Ha affermato altresì E' evidente che la società ricorrente all'atto dell'assunzione del sig. Ragozzino con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 24.1.05, aveva pienamente diritto di godere delle agevolazioni contributive previdenziali ed assistenziali. L'Inps invero eccepisce esclusivamente la sussistenza di una denuncia di emersione di lavoro nero, successiva alla data di assunzione presso altro datore di lavoro, che tuttavia era in corso di accertamento.

Ritiene questa Corte non condivisibile l'impianto motivazionale adottato dal giudice di prime cure fondato essenzialmente sul mero dato formale (rivelatosi errato) dell'attestazione rilascio disponibilità ai sensi del D.lgs. 181/00 relativa al sig. Ragozzino Francesco emessa in data 24.1.05 dal Centro per l'impiego di Caserta.



4

Tale dato, infatti, risulta in netto contrasto con la realtà fattuale emersa a seguito di emersione del lavoro a nero del Ragozzino Francesco svoltosi nei 24 mesi antecedenti alla sua assunzione da parte dell'appellata società.

L'affermazione del tribunale secondo la quale ai fini della fruizione bastava l'attestazione del centro dell'Impiego contrasta con la chiara finalità della norma che è quella di agevolare l'assunzione dei lavoratori disoccupati dovendo ritenersi il beneficio economico del datore di lavoro un effetto riflesso di tale finalità.

Come ribadito dal giudice di legittimità lo stato di disoccupazione deve essere reale oltre che certificato.

Nel caso di specie è incontestata la circostanza che nei 24 mesi antecedenti alla sua assunzione da parte della società appellata Ragozzino Francesco non era disoccupato ma dipendente a nero di Ragozzino Agostino come poi rilevato dalla successiva domanda di emersione e regolarizzazione presentata ai sensi dell'art 1 L 296/2006.

Quel che conta è il dato oggettivo di carenza del requisito previsto dalla citata legge per la fruizione dello sgravio che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non può di certo essere riconosciuto solo per il rilascio di una attestazione formale risultata smentita dal dato fattuale.

A seguito della domanda di emersione a nero dall'estratto contributivo Ragozzino Francesco risulta denunciato alle dipendenze della ditta di Ragozzino Agostino per il periodo dall'1-10-2002 al 22-1-2005 tanto basta per ritenere escluso il presupposto indefettibile della disoccupazione del lavoratore da assumere nei 24 mesi antecedenti alla nuova assunzione ai fini della fruizione da parte datoriale dello sgravio.

Nessun rilievo, pertanto, può essere attribuito all'affidamento di parte datoriale, nella decisione di assumere il Ragozzino Francesco, nelle risultanze documentali del centro dell'impiego ai fini del riconoscimento del diritto allo sgravio possibile solo in presenza oggettiva dei presupposti previsti dalla relativa normativa.

Potrebbe l'ipotesi verificata al più determinare un eventuale risvolto risarcitorio - giammai prospettato, tuttavia, nel presente giudizio - ma non certamente il riconoscimento del diritto allo sgravio in assenza delle condizioni che lo legittimano.



In conclusione l'essere emerso che il lavoratore, assunto dalla società Merola Intermediazioni s.a.s., nei 24 mesi antecedenti alla sua assunzione -avvenuta in data 24-1-2005- ha prestato lavoro subordinato a nero è di per sé motivo per negare il diritto allo sgravio previsto dall'art. 9, comma 8, della L. 407/90, non potendo, nella fattispecie in oggetto, avere rilievo alcuno, ai fini della fruizione dello sgravio, la condizione soggettiva datoriale (che aveva fatto affidamento nella certificazione ottenuta risultata seppure successivamente contrastante con il dato fattuale).

In riforma della impugnata sentenza va pertanto rigettata la opposizione proposta dalla società appellata in primo grado avverso la cartella esattoriale

Tenuto conto del diverso esito della vertenza stimasi equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.

PQM

La Corte così provvede: In accoglimento dell'appello rigetta la opposizione proposta dall'appellata avverso la cartella esattoriale e dichiara dovuti i contributi nella stessa indicati.

Compensa le spese del doppio grado.

Napoli 6-12-2019

Il Presidente estensore

Ilona Porcia Depl.

